



Regolamento didattico – parte normativa

dei Corsi di Laurea in:

- **INGEGNERIA INFORMATICA (Classe L-8R)**
- **INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER L'ELETTRONICA E L'AUTOMAZIONE (Classe L-8R)**
- **INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER LA SALUTE (Classe L-9R)**
- **INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE (Classe L-9R)**
- **INGEGNERIA GESTIONALE (Classe L-9R)**
- **INGEGNERIA MECCANICA (Classe L-9R)**
- **INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA (Classe L-23R)**

e dei Corsi di Laurea Magistrale in:

- **MEDICAL ENGINEERING (Classe LM-21R)**
- **INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI EDILI (Classe LM-24)**
- **INGEGNERIA GESTIONALE (Classe LM-31)**
- **MANAGEMENT ENGINEERING (Classe LM-31)**
- **INGEGNERIA INFORMATICA (Classe LM-32)**
- **INGEGNERIA MECCANICA (Classe LM-33)**
- **MECHATRONICS AND SMART TECHNOLOGY ENGINEERING (Classe LM-33)**

Premessa: dove non diversamente indicato, le prescrizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Ingegneria dell'Università degli studi di Bergamo

In vigore dall'a.a. 2025/2026

Art. 1 Norme generali e finalità

I Corsi di Studio della Scuola di Ingegneria sono attivati presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione o presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell'Università degli studi di Bergamo secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio.

Afferiscono al Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione i seguenti Corsi di Studio:

- Ingegneria informatica (L-8R)
- Ingegneria delle tecnologie per la salute (L-9R)
- Ingegneria gestionale (L-9R)
- Medical Engineering (LM-21R) interdipartimentale con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate
- Ingegneria gestionale (LM-31)
- Management Engineering (LM-31)
- Ingegneria informatica (LM-32)

Afferiscono al Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate i seguenti Corsi di Studio:

- Ingegneria delle tecnologie per la sostenibilità energetica e ambientale (L-9R)
- Ingegneria meccanica (L-9R)

- Ingegneria delle Tecnologie per l'Elettronica e l'Automazione (L-8R), interdipartimentale con il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
- Ingegneria delle tecnologie per l'edilizia (L-23R)
- Ingegneria delle costruzioni edili (LM-24)
- Ingegneria meccanica (LM-33), interdipartimentale con il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
- Mechatronics and Smart Technology Engineering (LM-33), interdipartimentale con il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione

Il regolamento didattico di ciascun Corso di Studio si suddivide in una parte didattica e in una parte normativa ed è reperibile sul sito del Corso di Studio, alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

Il regolamento didattico (parte didattica) disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Studio. Il presente Regolamento didattico (parte normativa) disciplina le modalità organizzative di funzionamento dei Corsi di Studio della Scuola di Ingegneria non già disciplinate nei regolamenti didattici (parte didattica) dei singoli Corsi di Studio.

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso ai Corsi di Studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) di ciascun Corso di Studio alle Sezioni A3a "Conoscenze richieste per l'accesso" e A3b "Modalità di ammissione".

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula dei Corsi di Studio

Per i Corsi i cui piani di studio prevedono l'articolazione in curricula, le denominazioni e le caratteristiche sono indicate nel rispettivo Regolamento didattico (parte didattica) sezione "Offerta didattica programmata". Lo studente sceglie il curriculum in fase di immatricolazione. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico di ciascun corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative prevedono lezioni ed esercitazioni, eventualmente svolte con modalità didattiche innovative, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa curriculare è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui 8 ore per le attività in aula e mediamente 17 ore dedicate allo studio individuale ed altre attività formative di tipo individuale.

La lingua di erogazione del Corso è quella indicata nell'ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio. Fatti salvi i Corsi di Studio erogati in lingua inglese, la lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, insegnamenti in lingua inglese,

anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dalle competenti Strutture didattiche.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. Per alcuni insegnamenti i laboratori richiedono la frequenza obbligatoria secondo modalità specificate nei programmi dei singoli insegnamenti. I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria. Le propedeuticità sono definite, per ciascun Corso di Studio, tenendo conto degli insegnamenti di base, degli insegnamenti caratterizzanti, dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti e degli indirizzi/curricula. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti. Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità. L'esito negativo di un esame può essere riportato con la dicitura "insufficiente" senza specificare una votazione in trentesimi.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate da ciascun Corso di Studio, coerentemente con gli indirizzi della Scuola di Ingegneria, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico di ciascun Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di ciascun Corso di Studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il Corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di Studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un Corso di Studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti da ciascun Consiglio di Corso di Studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Esclusivamente nel caso di trasferimento dello studente tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il competente Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di Studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal competente Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici. Il riconoscimento potrà avvenire solo qualora l'attività risulti strettamente coerente con gli obiettivi formativi, con i risultati di apprendimento specifici del Corso di Studio e con le attività formative per cui si chiede il riconoscimento, tenendo conto anche del contenuto e della durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

I Corsi di Studio possono prevedere per lo studente la possibilità di svolgere, con le procedure stabilite dal Regolamento Tirocini, un tirocinio formativo o di orientamento collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione che può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Le differenti specificità per i vari Corsi di Studio sono riportate di seguito.

Corsi di Laurea

a) Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia

Non sono previsti CFU obbligatori per attività di tirocinio o orientamento. È comunque facoltà dello studente proporre una attività di tirocinio tra i CFU a scelta libera dello studente per un massimo di 6 CFU; la richiesta è sottoposta ad analisi da parte del docente referente per i tirocini ovvero di apposita commissione che si deve esprimere sulla congruità del piano di studi presentato dallo studente con gli obiettivi formativi del Corso di studi.

b) Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica e Ingegneria delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica e Ambientale

Non sono previsti CFU obbligatori per attività di tirocinio o orientamento. È comunque facoltà dello studente proporre una attività di tirocinio tra i CFU a scelta dello studente per un massimo di 6 CFU; la richiesta è sottoposta ad analisi da parte del docente referente per i tirocini ovvero di apposita commissione che si deve esprimere sulla congruità del piano di studi presentato dallo studente con gli obiettivi formativi del Corso di studi.

c) Ingegneria Gestionale

È previsto per lo studente 1 CFU per attività di tirocinio connesse con lo sviluppo di un progetto nell'ambito dell'insegnamento Tecnologia Meccanica.

d) Ingegneria delle Tecnologie per la salute

Sono previsti 14 CFU per attività obbligatorie di tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati ed ordini professionali.



Corsi di Laurea Magistrale

a) Ingegneria delle Costruzioni Edili, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica, Management Engineering, Mechatronics and Smart Technology Engineering e Medical Engineering

I tirocini previsti per questi Corsi di Studio sono facoltativi, non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio. Le attività formative connesse potranno prevedere l'attribuzione di un massimo di 6 CFU.

b) Ingegneria Gestionale – curriculum Salute

Il tirocinio è obbligatorio e dà luogo all'attribuzione di 6 CFU,

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di Studio.

Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento di ciascun Corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU per i corsi laurea e per i corsi di laurea magistrale ai fini del calcolo della media di laurea, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) di ciascun Corso di Studio alle Sezioni A5a "Caratteristiche della prova finale" e A5b "Modalità di svolgimento della prova finale".

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Ciascun Corso di Studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del Corso di Studio.